

Dott. Geol. Ezio Granata
Studio di Geologia Tecnica
Via F. Turati, 4 - 24068 SERIATE (BG)
Tel-Fax 035/299822 - e-mail: eziogranta@virgilio.it

**INDAGINI*
**RILIEVI*
**STUDI*
**PROGETTI*

**ACQUE*
**BONIFICHE*
**CAVE*
**DISCARICHE*

**FONDAZIONI*
**FRANE*
**IDRAULICA*
**TERRITORIO*

COMUNE DI GORLAGO
(Prov. Bergamo)



Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia
e revisione dei canoni di polizia idraulica
(DGR 25 Ottobre 2012 – N. IX/4287)

DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

ELABORATO NORMATIVO

Gennaio 2013

INDICE

<i>PREMESSA</i>	4
<i>ART. 1 - FINALITÀ E OBIETTIVI</i>	4
<i>ART. 2 - LEGGI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO</i>	4
<i>ART. 3 – COMPETENZE E DELEGHE</i>	5
<i>ART. 4 - DEFINIZIONI</i>	5
<i>ART. 5 – IL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE</i>	6
<i>ART. 6 – IL RETICOLO IDRICO MINORE</i>	6
<i>ART. 7 – IL RETICOLO IDRICO CONSORTILE O DI BONIFICA</i>	7
<i>ART. 8 - FASCE DI RISPETTO; CRITERI DI DELIMITAZIONE</i>	7
<i>ART. 9 - FASCE DI RISPETTO DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE</i>	8
<i>ART. 10 - LAVORI ED ATTI VIETATI NELLA FASCE DI RISPETTO DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE</i>	8
<i>ART. 11 - LAVORI E OPERE SOGGETTI A CONCESSIONI PER INTERVENTI SUL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE</i>	9
<i>ART. 12 - LAVORI E OPERE SOGGETTI A NULLA-OSTA IDRAULICO PER INTERVENTI SUL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE</i>	10
<i>ART. 13 - INTERVENTI AMMISSIBILI CON PROCEDURA D’URGENZA</i>	11
<i>ART. 14 – PERICOLOSITÀ IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA DEI T. CHERIO E MALMERA</i>	11
<i>ART. 15 – FASCE DI RISPETTO DEL RETICOLO IDRICO MINORE: CRITERI DI DELIMITAZIONE</i>	13
<i>ART. 16 - FASCE DI RISPETTO DEL RETICOLO CONSORTILE O DI BONIFICA</i>	14

<i>ART. 17 - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DA PARTE DEL CBMPB...</i>	<i>17</i>
<i>ART. 18 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO CONSORTILE</i>	<i>17</i>
<i>ART. 19 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE.....</i>	<i>19</i>
<i>ART. 20 - DIVIETO DI TOMBINATURA E IMPERMEABILIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA.....</i>	<i>20</i>
<i>ART. 21 - SCARICHI IDRICI.....</i>	<i>21</i>
<i>ART. 22 - AUTORIZZAZIONE PAESISTICA</i>	<i>22</i>
<i>ART. 23 - SDEMANIALIZZAZIONI E ALIENAZIONI</i>	<i>23</i>
<i>ART. 24 - CANONI</i>	<i>23</i>
<i>ALLEGATI.....</i>	<i>24</i>

PREMESSA

Nell'ambito delle competenze attribuite ai Comuni ed ai Consorzi di Bonifica dalla legislazione regionale vigente in materia di Polizia Idraulica, in questo elaborato sono descritte le attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico presente sul territorio di Gorlago, suddiviso in Reticolo Idrico Principale (RIP), Reticolo Idrico Minore (RIM) e Reticolo Idrico di Bonifica (RIB).

Art. 1 - Finalità e obiettivi

Il presente documento normativo costituisce il Regolamento di disciplina dell'attività di Polizia idraulica degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici e nelle sue fasce di rispetto e persegue i seguenti obiettivi:

- a. *la salvaguardia e la corretta gestione della rete idrografica appartenente al reticolo idrico principale, minore e consortile,*
- b. *l'individuazione e la definizione delle fasce di rispetto in fregio ai corpi idrici appartenenti al reticolo idrico del territorio di Gorlago;*
- c. *il rispetto delle norme di legge vigenti in materia di polizia idraulica;*
- d. *l'adempimento di quanto previsto dalla DGR n. IX/ 4287 del 25/10/ 2012.*

Art. 2 - Leggi e normative di riferimento

La Regione Lombardia con L.R. n. 1/2000 ha stabilito le competenze in materia di polizia idraulica delegandole:

- a) ai comuni per quanto riguarda il reticolo idrico minore (Art. 3, comma 114),
- b) ai consorzi per quanto riguarda il reticolo idrico di bonifica individuato dalla Giunta Regionale (art. 85, comma 65)

mantenendo tali competenze relativamente al Reticolo Idrico Principale

1) L'attività di polizia idraulica è regolamentata:

- a) dal R.D. 523 del 25.07.1904, integrata dalle disposizioni del D.Lgs. 152/99 (art. 41) confermate nel D.Lgs. 152/06 all'art. 115;
 - b) dalle Norme di Attuazione del P.A.I.;
 - c) dalla Legge 37/94;
 - d) dalle delibere regionali emanate in materia e più recentemente dalla n. IX/ 4287 del 25/10/ 2012
- 2) Gli interventi e le attività di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corsi d'acqua, sono disciplinati:

- 1) per i fiumi, i torrenti, i rivi, i colatori pubblici e i canali di proprietà demaniale dal R.D. 25 luglio 1904 n. 523 e s.m.i. e, in particolare, dagli artt. 59 (argini ed opere idrauliche), 95 e 96 (attività vietate all'interno delle fasce di rispetto dei corsi

d'acqua pubblici), 97 e 98 (attività consentite all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, previa autorizzazione);

- 2) per le fasce del F. Serio, dagli artt. 29, 30 e 31 delle Norme di Attuazione del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico), adottata dall'Autorità di Bacino del F. Po con Deliberazione n. 18 del 26.04.2001.
- 3) per i canali di bonifica (rogge irrigue), dalla DGR 11 febbraio 2005, n. 20552 e dal Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 - n. 3. (Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.»)

Le norme citate sono da considerarsi integrative di quelle vigenti in materia di tutela ambientale e di gestione del territorio.

Art. 3 – Competenze e Deleghe

- 1) Sono competenza della Regione Lombardia le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico principale.
- 2) Sono delegate ai Comuni le funzioni di polizia idraulica sul Reticolo Idrico Minore ai sensi dell' art. 3, comma 114, della Legge Regionale 1/2000.
- 3) Sono assegnate ai Consorzi le funzioni di polizia idraulica sui Canali di bonifica e/o irrigazione di cui all'Allegato «D» della DGR 4287/2012 come stabilito dal Regolamento regionale 8 febbraio 2010 - n. 3.
- 4) La Regione Lombardia può affidare ai Consorzi di Bonifica la gestione dei corsi d'acqua sul Reticolo idrico Principale
- 5) I Comuni possono affidare ai Consorzi di Bonifica la gestione dei corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore.

Art. 4 - Definizioni

Acque pubbliche e demanio idrico: sono definite acque pubbliche appartenenti al demanio idrico tutte le acque superficiali e sotterranee (assimilando a quest'ultime le sorgenti), anche raccolte in invasi o cisterne, naturalmente fluenti aventi una qualsivoglia denominazione locale (rivi, fossati, scolatori etc.), con portata perenne o intermittente, anche se in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti, sia che costituiscono affluenti naturali di qualsivoglia ordine e grado di corsi d'acqua o bacini imbriferi più importanti sia che essi stessi si esauriscono o spagliano.

Alveo: per alveo di un corso d'acqua si intende lo spazio di terreno compreso tra le sponde naturali, variabili, incise dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo, occupato dalla piena normale (ordinaria).

Argini: sono le opere artificiali che talvolta vengono realizzate per contenere le piene.

Reticolo idrico Principale: si intende l'insieme dei corsi d'acqua che possiedono i requisiti elencati nella d.g.r. n. VI/47310 del 22 dicembre 1999 ed elencati all'allegato "A" della D.G.R. n. IX/4287/2012.

Reticolo idrico Minore: tutti i corsi d'acqua non inclusi nell'allegato "A" di cui sopra per i quali si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a. sono corsi d'acqua già iscritti negli elenchi delle acque pubbliche
- b. sono corsi d'acqua anche non iscritti negli elenchi su cui sono state eseguite opere idrauliche da parte di Enti Pubblici
- c. sono corsi d'acqua oggetto di derivazione e/o attingimenti
- d. sono corsi d'acqua non iscritti, su cui sono già state rilasciate autorizzazioni di polizia idraulica, avendone caratteristica di acque pubbliche

Reticolo di Bonifica: si intende l'elenco dei corsi d'acqua riportato nell'allegato "D" alla D.G.R. n. IX/4287 del 25/10/2012 "Individuazione del reticolo dei corsi d'acqua (canali di bonifica) gestiti dai Consorzi di Bonifica", eventualmente integrato con ulteriori corsi riconducibili alla rete di bonifica identificata che dovessero emergere in fase di approfondimento d'indagine nella definizione dei reticoli minori comunali.

Riva interna o sponda: è lo spazio che nei corsi non arginati viene occupato dalla piena eccezionale.

Riva esterna: è la zona esterna contigua alla riva interna

Per quanto sopra definito:

- sono attribuibili al complesso demaniale idrico le rive interne;
- gli argini, considerati elementi non essenziali del corso d'acqua, e più ancora le rive esterne, possono essere di proprietà privata dei comproprietari finitimi, seppure gravate di servitù pubblica.

Art. 5 – Il Reticolo idrico Principale

In territorio di Gorlago il Reticolo Idrico Principale è rappresentato da:

- 1 - Fiume Cherio (BG192 – AA.PP 270)
- 2 - Torrente Malmera (BG143 – AA.PP 287-728)
- 3 - Torrente Tadone (BG134 – AA.PP 271-701)

Art. 6 – Il reticolo idrico Minore

- 4 - Rio GRLA_01
- 5 - Rio GRLA_02 o Rio Valle dei Frati
- 6 - Rio GRLA_03
- 7 - Rio GRLA_04
- 8 - Rio GRLA_05 o Rio Valle del Lenzuolo
- 9 - Rio GRLA_06
- 10 - Rio GRLA_07
- 11 - Rio GRLA_08

- 12 - Rio GRLA_09
- 13 - Rio GRLA_10 o Rio Cascina Montecchi
- 14 - Rio GRLA_11 o Rio Cascina Mossani

Art. 7 – Il reticolo idrico Consortile o di Bonifica

In territorio di Gorlago sono presenti alcuni corsi d'acqua denominati "rogge" o canali assegnati al Reticolo Idrico Consortile e precisamente:

- 15 - Roggia Bolgare (cd Sibiter n. 501)
- 16 - Roggia Gorlaga (cd Sibiter n. 506)
- 17) -Roggia Conta (cd Sibiter n. 457)

Il reticolo consortile è gestito dal **Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca**.

Art. 8 - Fasce di rispetto; criteri di delimitazione

I criteri di individuazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, siano essi appartenenti al Reticolo Idrico Principale, Minore e di Bonifica, tengono conto:

- di quanto previsto dagli artt. 96 e 97 del R.D, 523/1904.
- delle aree storicamente soggette ad esondazioni;
- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- della necessità di garantire un fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale

Secondo la giurisprudenza corrente, le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

Per il Reticolo Consortile si fa riferimento al **REGOLAMENTO CONSORTILE RELATIVO AL RETICOLO DI BONIFICA**, predisposto dall'Ente gestore, redatto in adempimento di quanto disposto dall' **Art. 15 del Regolamento Regionale n.3/2010**.

Nella delimitazione delle fasce di rispetto del Reticolo Consortile e delle conseguenti limitazioni d'uso del territorio ai fini urbanistici si è tenuto conto che:

- trattasi in tutti i casi di reticolo artificiale ad uso irriguo e con funzione di sgrondo delle acque meteoriche, solo occasionalmente e per brevi tratti arginato, con sponde e letto naturali o costituite da muretti in pietrame o in cemento e a volte sostituite da canali prefabbricati;
- è caratterizzato da un deflusso sufficientemente controllato e monitorato in quanto l'apertura o chiusura di alcuni nodi di partizione e derivazione secondaria

ria permette di regolare il flusso idrico, nonché di deviare e scaricare su altri percorsi eventuali eccessi di portata conseguenti a piogge intense e prolungate;

- presenta in alcuni rami carattere di provvisorietà, con parziali modifiche strutturali e di tracciato, con eliminazione di rami secondari e con l'attivazione di altri in relazione con la progressiva espansione urbanistica, soprattutto degli insediamenti produttivi, con la realizzazione di nuove infrastrutture viarie e con la progressiva riduzione delle aree agricole;
- per lunghi tratti è tombinato al disotto di marciapiedi e piazzali.

Art. 9 - Fasce di rispetto del Reticolo Idrico Principale

Riguardano il F. Cherio, il T. Malmera, il T. Tadone.

Per i citati corsi d'acqua le fasce di rispetto con vincolo di inedificabilità sono fissate in 10 metri con i divieti, le limitazioni, i vincoli e le eventuali deroghe previste dagli articoli 96, 97 e 98 del R.D. 524/1904.

Art. 10 - Lavori ed atti vietati nella fasce di rispetto del Reticolo Idrico Principale

Come previsto dall'art. 93, r.d. n. 523/1904, nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente.

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione stabilita dall'art. 93, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente.

Ai sensi dell'art. 96, r.d. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese sono le seguenti:

- a) *la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;*
- b) *le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;*
- c) *lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;*
- d) *la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla «Autorità Idraulica» competente;*
- e) *le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;*

- f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- j) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- k) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- l) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
- m) lo stabilimento di molini natanti.

La tombinatura è vietata ai sensi dell'art. 115 del dD.Lgs 152/2006 e del Piano di Tutela ed Uso delle Acque della Lombardia; può essere consentita, con provvedimento di assenso, solo qualora sia imposta da ragioni di pubblica incolumità.

Art. 11 - Lavori e opere soggetti a concessioni per interventi sul Reticolo Idrico Principale

Ai sensi degli **artt. 97 e 98**, r.d. n. 523/1904, le **principali attività e le più significative opere soggette a concessione** rilasciata dall'Autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono le seguenti:

- a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96, lettera c) del r.d. 523/1904;
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;

- f) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- g) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;
- h) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie.
- scavi e demolizioni;
 - coperture parziali o tombature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente;
 - chiaviche.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (art. 9, commi 5, 6, 6-bis delle Norme di Attuazione del PAI, approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001).

Art. 12 - Lavori e opere soggetti a nulla-osta idraulico per interventi sul Reticolo Idrico Principale

Sono soggetti a **nulla-osta idraulico**:

- gli interventi che ricadono nella fascia di rispetto di 10 metri a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine;
- la formazione di difese radenti che non modificano la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo; Serie Ordinaria n. 44 - Martedì 30 ottobre 2012 – 184 – Bollettino Ufficiale
- gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc).

Ai sensi del 2° comma dell'art. 58 del r.d. sono consentite ai proprietari frontisti «le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo». Tale diritto, ai sensi dell'art. 95 comma 1, «...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi».

Pertanto è possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.

L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Secondo quanto stabilito dall'art. 12, r.d. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

Art. 13 - Interventi ammissibili con procedura d'urgenza

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica.

La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria.

Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.

Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.

Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

Art. 14 – Pericolosità idraulica ed idrogeologica dei T. Cherio e Malmera

Con apposito studio idraulico di dettaglio o con criteri geomorfologici, a supporto della redazione del PGT, per il F. Cherio e per il T. Malmera, sono state delimitate, con riferimento all'**Art. 9** delle NTA del PAI, ulteriori fasce di larghezza variabile, definite per grado di pericolosità idraulica ed idrogeologica conseguente a esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio e precisamente:

- **Ee**, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata
- **Eb**, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata,
- **Em**, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata

Oltre a quanto previsto dai citati articoli 96, 97 e 98 del D.R. 524/1904, l'utilizzo e la gestione di queste aree sono disciplinati come segue:

1. Nelle **Aree Ee** sono esclusivamente consentiti:
 - gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
 - gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
 - gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
 - i cambiamenti delle destinazioni culturali, purché non interessino una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
 - gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
 - le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
 - la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono stati destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti
 - l'ampliamento e la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue.
2. Nelle **Aree Eb** sono consentiti:
 - gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
 - gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
 - la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;
3. Nelle aree **Em** compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti. Nel PGT di Gorlago queste aree sono inserite in classe 3 di fattibilità, disciplinata da specifiche norme che subordinano l'edificabilità al raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza nei confronti della pericolosità idraulica.

Art. 15 – Fasce di rispetto del Reticolo Idrico Minore: criteri di delimitazione

Per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore le fasce di rispetto con vincolo di inedificabilità sono fissate in 10 metri con i divieti, le limitazioni, i vincoli e le eventuali deroghe previste dagli articoli 96, 97 e 98 del R.D. 524/1904, già elencati per il reticolo Idrico Principale.

In territorio di Gorlago sono presenti alcuni corsi d'acqua ubicati in ambito collinare assegnati al Reticolo Idrico Minore. Gli stessi in genere decentrati rispetto ai nuclei abitati e anche rispetto a case e cascinali isolati, sono caratterizzate da bacini idrografici modesti, di superficie generalmente inferiore al km² e raggiungono al massimo il 3° grado di gerarchizzazione. Presentano alvei variamente incisi, con tratti interessati da erosione lineare pronunciata, con locali modesti fenomeni di dissesto sui versanti e fenomeni esondativi, oltre ad uno scarso grado di manutenzione, con vegetazione infestante che localmente restringe la sezione di deflusso.

Viene evidenziato che per la giurisprudenza corrente, *“le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilievo, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.*

Sulla base di quanto sopra è necessario identificare la geometria dell'alveo e della sua *“area di competenza dinamica”* o di *“influenza”* cioè quella area adiacente all'alveo in cui si esercita potenzialmente la dinamica fluviale nella sua azione modellatrice di erosione e deposizione.

Per le aste torrentizie con profilo di sezione a “V” non sempre accentuato ed evidenziato nella cartografia, *“l'area di influenza o competenza”* viene delimitata mediante segmenti paralleli all'asse fluviale di larghezza pari a 1 m su ambedue i lati, in assenza di sponde stabili.

Per le altre aste torrentizie caratterizzate da alveo incassato rispetto alle sponde stabili e ben delineate o delimitate da manufatti di difesa spondale (muri d'argine, scogliere, ecc...), *“l'area di competenza fluviale”* viene fatta coincidere con il ciglio delle sponde stesse. Nei tratti tombinati la stessa viene riferita al lato esterno della tombinatura.


Considerato che spesso esistono forti discrepanze fra i tracciati dei corsi d'acqua demaniali riportati nelle mappe catastali e nella cartografia aerofotogrammetrica e della CTR, in genere più aggiornate e più rispondenti alla realtà, per la delimitazione delle fasce di rispetto si è fatto riferimento a queste ultime.

Per il reticolo idrico minore per cui in materia di polizia idraulica è competente il Comune di Gorlago, si fissa una fascia di rispetto di 10 m misurata a partire dai limiti delle aree di competenza fluviale come definite in precedenza, fascia ritenuta idonea a permettere l'accessibilità al corso d'acqua ai fini sua manutenzione.

Considerato che spesso esistono forti discrepanze fra i tracciati dei corsi d'acqua demaniali riportati nelle mappe catastali, nella Carta Tecnica Regionale e nella Cartografia aerofotogrammetrica comunale in scala 1:2.000, in genere più aggiornata e più

rispondente alla realtà, per la delimitazione delle fasce di rispetto si è fatto riferimento a quest'ultima.

Sulla base delle considerazioni su esposte, lo *schema di delimitazione delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore* è rappresentato come segue:



Art. 16 - Fasce di rispetto del Reticolo Consortile o di Bonifica

Per quanto riguarda le *fasce di rispetto del reticolo consortile*, vale quanto previsto dagli **art. 5 e 6** del **Regolamento Consortile del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca** approvato dallo STER di Bergamo e precisamente:

a) Dimensionamento fasce di rispetto

Le **fasce di rispetto** dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Consortile sono fissate, secondo quanto disposto nel R.D. 368/1904, in **linea generale in misura pari a 10 m, derogabile a 5 m a seconda dell'importanza riconosciuta ai singoli corsi**. Tale indicazione è stata confermata anche nel R.R. 3/2010, art. 3 lettera a).

In particolare, una fascia ridotta a 5 m viene assegnata in base verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- *il corso idrico presenta dimensioni dell'alveo relativamente contenute;*
- *il corso idrico è dotato di portate d'acqua regolate da monte o ridotte durante buona parte dell'anno;*
- *il corso idrico è caratterizzato dall'essere ramo secondario derivato da un ramo principale di superiore importanza;*
- *il corso idrico è tombinato o coperto e attraversa aree urbanizzate.*

Sulla base della giurisprudenza corrente, le distanze devono essere misurate dal piede dell'argine esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.

b) Regolamentazione delle attività all'interno delle fasce

Per i **corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Consortile**, vengono fornite le prescrizioni per la regolamentazione degli interventi all'interno della fascia di rispetto, con riferimento al R.D. n. 368/1904 "Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi", titolo VI "Disposizioni di polizia idraulica", come recepite nel successivo R.R. 3/2010. In particolare, si stabilisce che:

- 1. è vietata la realizzazione di qualsiasi intervento negli alvei dei corsi della rete consortile, ancorché in alcuni periodi dell'anno rimangano asciutti;*
- 2. è vietata la realizzazione di fabbricati e di tutte le costruzioni all'interno delle fasce di rispetto; per gli edifici attualmente già esistenti sono vietati aumenti di volumetria, mentre sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di risanamento conservativo sulle volumetrie esistenti;*
- 3. non è consentito apporre recinzioni a distanza inferiore a 4 m dal ciglio o dall'unghia arginale; sono escluse da tale restrizione le opere realizzate con funzione di sicurezza e protezione della pubblica incolumità, per le quali verranno valutate caso per caso le proposte realizzative sottoposte al Consorzio stesso;*
- 4. non è consentito realizzare nuove piantagioni aventi finalità economico-produttive e installare siepi per uso privato a distanza inferiore a 4 m rispetto alla sommità della sponda incisa; esulano da tale vincolo interventi volti alla rinaturalizzazione ed alla tutela ambientale, per i quali il Consorzio fornirà parere esaminando le proposte di intervento caso per caso;*
- 5. non è consentita la movimentazione di terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto dal piede degli argini o dalla sommità della sponda incisa per una distanza di almeno 4 m;*
- 6. è vietata l'apertura di canali e fossi nei terreni laterali ai corsi d'acqua a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini o dal ciglio delle sponde. Tale distanza non può comunque mai essere inferiore a 2 m;*
- 7. è vietata l'apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua, modificando le condizioni ambientali ed alterando il regime idraulico della rete di bonifica;*

8. è vietata la realizzazione di qualunque opera che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni degli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza dei corsi d'acqua della rete di bonifica;
9. è vietata qualsiasi forma di deposito e stoccaggio di materiale a distanza inferiore ai 10 m dalla sommità della sponda incisa o lungo le vie di accesso ai corsi ed alle opere connesse alla rete di bonifica;
10. è vietato bruciare sterpaglie a distanza tale da recare danno alle sponde, alle staccionate o alle opere di bonifica, così come sradicare o bruciare i ceppi degli alberi e delle palificate che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
11. è vietato il dissodamento di terreni boscati o cespugliati nelle scarpate interne dei corsi d'acqua;
12. è vietato variare o alterare i ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua;
13. ai sensi del D. Lgs. 152/99, art. 41, è vietato qualsiasi nuovo intervento di tombinatura dei corsi d'acqua che non sia imposto da ragioni di tutela della pubblica incolumità o dalla realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, previa espressa richiesta comunale;
14. è vietato scaricare acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da aree esterne o suscettibili di inquinamento;
15. è vietato occupare o ridurre le aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua.

La seguente tabella riporta le **distanze minime da rispettare** per l'esecuzione degli interventi precedentemente citati.

<i>ATTIVITA'</i>	<i>DISTANZA per corsi con fascia di rispetto pari a 10 m</i>	<i>DISTANZA per corsi con fascia di rispetto pari a 5 m</i>
<i>Apposizione di recinzioni</i>	4 m	fino a 1,5 m
<i>Piantagione di alberi</i>	4 m	fino a 1,5 m
<i>Installazione di siepi</i>	4 m	fino a 1,5 m
<i>Movimentazione di terreno</i>	4 m	fino a 2 m
<i>Realizzazione di fabbricati</i>	10 m	fino a 5 m
<i>Apertura di canali</i>	2 m	2 m
<i>Realizzazione di depositi di materiali</i>	10 m	fino a 5 m

Art. 17 - Rilascio di autorizzazioni e concessioni da parte del CBMPB

Richiedono il rilascio di autorizzazione o concessione da parte del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca:

1. *variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale;*
2. *interventi di manutenzione o di integrazione del verde ripariale;*
3. *costruzione di ponti, opere di difesa spondale che non comportino restringimenti d'alveo, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, metanodotti ed altri*
4. *manufatti, attraverso o nei canali e strade di bonifica, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consorziali;*
5. *realizzazione di opere di derivazione o di prelievo di acqua dai canali consorziali per usi diversi da quello agricolo;*
6. *immissione nei canali consorziali di acque con mezzi artificiali, o comunque scarico di acque di rifiuto di opifici industriali e simili;*
7. *costruzione di rampe di ascesa ai corpi arginali, nonché sentieri e carreggiate sulle scarpate degli argini;*
8. *transito sulle sommità arginali e sulle banchine con veicoli di ogni tipo;*
9. *estrazione di terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;*
10. *temporanea utilizzazione colturale di terreni di proprietà del Consorzio.*

Per quanto attiene la possibilità di rettifica di brevi tratti di corso d'acqua, con mantenimento a cielo aperto degli stessi, è compito del richiedente presentare proposta di sistemazione, ponendo particolare attenzione al mantenimento delle caratteristiche idrauliche ed ambientali che caratterizzano il reticolo. Il Consorzio è tenuto ad esprimere il proprio parere tecnico sulla verifica di compatibilità idraulica dell'intervento e, successivamente, a concedere autorizzazione/concessione ai lavori; il richiedente deve attivare le procedure del caso per la gestione patrimoniale nel caso di canali demaniali con l'Agenzia del Demanio, raccogliendo anche il parere di Regione Lombardia riguardo la variazione del tracciato e conseguente richiesta parere di Variante allo Studio del Reticolo idrico minore, e con il Consorzio di Bonifica per quelli non demaniali.

Art. 18 - Interventi di manutenzione dei corsi d'acqua del Reticolo Consortile

La manutenzione degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico consortile viene attuata dal Consorzio di Bonifica direttamente o mediante accordi o convenzioni con altre Compagnie e Consorzi di Irrigazione esistenti.

L'imposizione delle fasce di rispetto è finalizzata sia a garantirne la tutela che a consentirne l'accessibilità per interventi di manutenzione. Questi ultimi interessano sia gli elementi fisici costituenti il corso (alveo e sponde) che le opere idrauliche realizzate sul corso d'acqua stesso (briglie, paratoie, saracinesche, partitori, ...).

Per l'accesso ai corsi d'acqua, è consentita la realizzazione di rampe temporanee per i mezzi meccanici, previa autorizzazione da parte del Consorzio, che dovranno essere rimosse dopo l'intervento.

Le manutenzioni inerenti alveo e sponde comprendono i seguenti interventi:

- opere di pulizia dell'alveo naturale e non, che comporti riempimenti e restringimenti di sezione (ad esclusione dei materiali inerti);

- taglio dell'erba e della vegetazione ripariale;
- rimodellamento a seguito del verificarsi di fenomeni erosivi;
- ripristino delle sezioni di deflusso in corrispondenza di ponti ed attraversamenti.

Per quanto riguarda le opere idrauliche, la manutenzione comprende:

- pulizia e controllo di stabilità delle strutture;
- rimozione di materiali di deposito che possano generare intasamenti e malfunzionamenti;
- ripristino delle protezioni spondali eventualmente danneggiate.

Interventi di manutenzione di alveo, sponde ed opere idrauliche possono essere attuati anche da soggetti diversi, purché debitamente autorizzati dal Consorzio. Tali operazioni, da realizzarsi secondo quanto specificato precedentemente, sono soggette a presentazione di domanda scritta di autorizzazione con breve descrizione delle aree e delle opere sulle quali si vuole intervenire.

Le modalità di realizzazione degli interventi sul Reticolo Consortile sono finalizzate oltre che alla tutela idraulica ed idrogeologica del territorio, alla valorizzazione di aree e percorsi da sempre considerati marginali.

Tali interventi devono però essere attuati secondo modalità operative ben precise, tipiche dell'ingegneria naturalistica; tecniche che infatti, contribuiscono sia alla protezione del suolo che all'arricchimento ecologico e paesaggistico degli ambiti di pertinenza dei sistemi idrici.

Si riportano nel seguito **alcune indicazioni da seguire in fase di intervento**:

- *qualsiasi intervento di rimboschimento e semina lungo le sponde o all'interno delle fasce di rispetto deve prevedere l'uso di specie autoctone;*
- *opere di sostegno spondale o interventi di difesa devono essere realizzati utilizzando materiali naturali quali piante, legno, pietrame, reti in fibra naturale, etc.....;*
- *entro il primo metro dal piede arginale o dal ciglio della sponda incisa non possono essere piantate specie arboree ad alto fusto;*
- *è possibile la messa a dimora di recinzioni, purché realizzate senza muratura al piede, quindi facilmente amovibili, comunque a distanza non inferiore a 4 m rispetto alla sommità della sponda incisa;*
- *è consentita la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali lungo la rete idrica, purché realizzati nel rispetto delle caratteristiche naturali dell'ambiente; non possono, quindi, essere realizzate asfaltature ma i fondi devono essere mantenuti in materiale naturale, eventuali barriere protettive devono essere realizzate in legno o in materiale idoneo al contesto urbano, così come le attrezzature per eventuali aree di sosta e la cartellonistica con l'indicazione dei tracciati;*
- *è consentita la creazione di percorsi didattici, finalizzati alla conoscenza di ambienti naturali fluviali, purché impostati nel rispetto della natura e della sicurezza degli utilizzatori, accompagnati da strumenti di supporto alla didattica realizzati con materiali naturali compatibili.*

Art. 19 – Modalità di esecuzione delle opere

a) Attraversamenti da realizzare

Gli **attraversamenti** (ponti, gasdotti, fognature, tubazioni e infrastrutture a rete in genere) dovranno essere realizzati secondo la direttiva 4 dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture 11 pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B», paragrafi 3 e 4 (approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006).

I progetti di tali interventi devono essere verificati per portate di deflusso calcolate con tempo di ritorno di 100, prevedendo un **franco di 1 metro** rispetto al tirante idrico di piena.

Per **corsi d'acqua di piccole dimensioni** e per infrastrutture di importanza molto modesta (manufatti di dimensioni inferiori a 6 m), possono essere assunti tempi di ritorno inferiori ai 100 anni; ciò vale anche per il **reticolo idrico di bonifica**; essendo lo stesso generalmente caratterizzato da sezioni dell'inciso di ampiezza inferiore ai 2,0 m (tranne qualche caso) e profondità inferiore al metro, nell'ambito del quale le portate convogliate possono essere più facilmente regolate, controllate e monitorate; lo studio di **compatibilità idraulica** delle nuove opere di attraversamento deve soprattutto prevedere il mantenimento dimensionale della sezioni di deflusso e che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante.

Sono **consentiti** tutti gli **interventi di sistemazione idraulica (difese spondali, briglie, traverse ...)**, ad opera dell'Ente pubblico o di privati,

In ogni caso **i manufatti non devono**.

- *restringere la sezione di deflusso mediante spalle, rilevati di accesso o infrastrutture longitudinali, briglie e soglie, riducendo la capacità di portata dell'alveo;*
- *avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;*

I **manufatti di attraversamento** al disotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione.

In caso di **deviazioni di percorso**, i nuovi rami dovranno garantire il convogliamento delle portate. Tali variazioni di percorso dovranno mantenere il carattere di corso d'acqua a cielo aperto.

Qualora sia indispensabile la **realizzazione di tratti tombinati**, gli stessi dovranno essere dimensionati per una sezione maggiorata del 20% rispetto a quelli a cielo aperto, dovranno essere preceduti da griglie di trattenimento della portata solida grossolana e dovranno essere provvisti di punti di ispezione e manutenzione almeno ogni 30 m e comunque sempre in corrispondenza di gomiti. Le griglie dovranno essere ubicate in corrispondenza di tratti rettilinei in cui non si abbia rallentamento della corrente.

b) Attraversamenti esistenti

Per il **rinnovo** di concessioni relative a **attraversamenti esistenti**, deve essere prodotta una verifica idraulica che dimostri che l'attraversamento non provoca ostru-

zioni e variazioni di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante e con le caratteristiche delle opere di difesa valutando:

- gli effetti del restringimento dell'alveo attivo e/o di indirizzamento della corrente;
- effetti di rigurgito a monte;
- compatibilità locale con opere idrauliche esistenti.

Per gli **attraversamenti di linee tecnologiche** che non interferiscono con il corso d'acqua, **non è richiesta la verifica idraulica.**

c) Difese spondali

Sono ammesse **difese radenti** che non modifichino la sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna realizzate in modo tale da non creare discontinuità nell'andamento della corrente.

La **realizzazione di muri spondali verticali** o ad elevata pendenza è consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Il progetto deve essere corredato da una **verifica di compatibilità idraulica** (paragrafo 2 della direttiva 4 dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B» approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006), finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall'intervento nei confronti delle condizioni idrauliche preesistenti.

Art. 20 - Divieto di tombinatura e impermeabilizzazione dei corsi d'acqua

Ai sensi dell'art.41 del D.Lgs.n. 152/1999, al fine di assicurare il mantenimento e/o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici e di consentire il corretto drenaggio del territorio, sul reticolo idrico sono vietate la copertura, la tombinatura e l'impermeabilizzazione, parziali o totali, che non siano imposte da ragioni di tutela della pubblica incolumità o igiene, nel qual caso **l'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco.**

Per le **tombinature esistenti** e per **quelle in progetto**, le fasce di rispetto dei corsi d'acqua devono essere mantenute al fine di garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzioni ordinarie e straordinarie. Nell'ambito delle stesse sono pertanto vietate tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni, alla manutenzioni e/o alla possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

Per i tratti di corsi d'acqua naturali già tombinati o coperti, ai sensi dell'**art. 21** delle **Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)**, sussiste l'obbligo da parte dei soggetti pubblici o privati proprietari o concessionari di predisporre una verifica idraulica dei corsi d'acqua in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani. Le Amministrazioni competenti o i concessionari della tombinatura, in relazione ai risultati della verifica menzionata, dovranno individuare e progettare gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo libero.

Art. 21 - Scarichi idrici

L'autorizzazione allo scarico nei corsi d'acqua rientra fra i compiti di polizia idraulica attribuiti ai Comuni o agli altri Enti delegati. Tale autorizzazione riguarda **l'aspetto quantitativo**, materia che è normata dall'art. 12 delle *Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)* e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

In attesa dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni si deve fare riferimento alle disposizioni indicate nel **Programma di Tutela e Uso delle Acque** approvato con DGR. n. 2244 del 29 marzo 2006 (in particolare dall'**Appendice G** alle Norme Tecniche di Attuazione) e da eventuali sue modifiche e integrazioni, che al fine di contenere l'entità della acque meteoriche scaricate entro valori compatibili con la capacità idraulica dei ricettori fissa i seguenti limiti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali o riguardanti attività commerciali o di produzione di beni
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il manufatto di recapito deve essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e siano evitati fenomeni di rigurgito. Occorre inoltre prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescò di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Relativamente agli **aspetti qualitativi** gli scarichi nei corsi d'acqua di acque domestiche, assimilate, industriali e urbane devono essere adeguati ai disposti della Parte III, Sezione II del d.lgs. 152/2006 e del regolamento regionale 3/2006 e rispettare in particolare i valori limite di emissione dagli stessi previsti.

Gli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di pertinenza di determinate attività produttive, e quelle e di seconda pioggia nei casi espressamente previsti, sono soggetti alle disposizioni del regolamento regionale 4/2006.

La Provincia è l'ente competente al rilascio ed al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006.

Considerata la stretta connessione tra le due procedure di autorizzazione allo scarico, quantitativa e qualitativa, si suggerisce di convocare una conferenza di servizi istruttoria, al fine di condividere le informazioni e proporre una soluzione ottimale, anche in considerazione degli obiettivi di qualità sui copri idrici ricettori di cui al Piano di Gestione. Tale conferenza deve essere convocata dall'Ente competente appena giunta richiesta di autorizzazione.

Il manufatto di recapito degli scarichi dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e siano evitati fenomeni di rigurgito.

Per gli scarichi in argomento, qualora la situazione lo richieda in relazione all'entità dello scarico e alle caratteristiche del corso d'acqua, occorre prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innesco di fenomeni erosivi nel corso d'acqua stesso.

Art. 22 - Autorizzazione paesistica

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 136 (*immobili ed aree di notevole interesse pubblico*), 142 (*aree tutelate per legge*), 143 c.1 lett. d) e 157 (*notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previdente*) del **Decreto legislativo 42/2004 n° 42** (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*), la competenza al rilascio dell'*autorizzazione paesaggistica* è definita dall'art. 80 della l.r. 12/2005 e s.m.i.; in particolare è assegnata:

al Comune

- per quanto riguarda gli artt. 136 e 142 punto1, comma c) del **Decreto legislativo 42/2004** (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*).
- Per quanto riguarda l'art. 32 della **Legge 28 febbraio 1985, n. 47** (*Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. - Sanzioni amministrative e penali*).
- Il rilascio di eventuale Concessione edilizia

alla Regione Lombardia:

- per opere di competenza dello Stato, degli enti ed aziende statali o di competenza della regione, con esclusione di quelli previsti dall'art. 27 comma 1, lettere a), b), c) e d) indicati agli art. 6, 7 e 16 della L.R. 18/97;
- per interventi riguardanti l'attività mineraria ai sensi degli artt. 38 e 39 della L.R. 14/97;
- per interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti, con eccezione di quelli delegati alla Province ai sensi della L.R. 21/93

alla Provincia

- per interventi relativi all'attività estrattiva di cava esclusi quelli di cui agli artt. 38 e 39 della Legge Regionale 14/98.

alla Comunità Montana o alla Provincia (in zone di pianura)

- per interventi che comportano il taglio dei boschi;
- opere di sistemazione montana di cui all'art. 2 della L.R. 12 settembre 1983, n. 70.

Art. 23 - Sdemanializzazioni e alienazioni

1. Sdemanializzazioni

L'art. 947 c.c., così come modificato dalla l. 37/1994, esclude la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico.

Nelle procedure di sdemanializzazione il provvedimento finale può essere assunto dall'Agenzia del Demanio solo a seguito di parere favorevole delle Regioni e Province autonome, tenuto conto anche degli indirizzi delle Autorità di bacino, così come convenuto in sede di Conferenza Unificata (seduta del 20/06/2002 - Accordo Stato, Regioni ed Enti locali in materia di demanio idrico ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. 112/1998).

Conformemente a quanto indicato nell'art. 5 della l. 37/1994, il parere regionale viene rilasciato solo a seguito di opportune verifiche in materia di tutela delle acque, equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, nonché sugli aspetti naturalistici ed ambientali coinvolti dagli interventi progettati.

2. Alienazioni

L'alienazione di beni demaniali è consentita nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 5-bis del D.L. 143/2003, convertito con l. 212/2003.

La Regione competente per territorio, sulla compravendita del bene è chiamata ad esprimere un parere vincolante, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dall'Agenzia del Demanio competente per territorio, così come stabilito nell'Accordo Stato, Regioni e Province autonome del 30/11/2006 - n. 2690.

Le modalità operative per l'espressione del parere regionale sulle istanze di acquisto presentate ai sensi dell'art. 5-bis, D.L. 143/2003 sono state approvate con il d.d.u.o. n. 8270 del 17/07/2006

Art. 24 - Canonici

a) Spettano alla Regione Lombardia il calcolo e l'introito dei canoni relativi ad interventi sul reticolo idrico principale.

I canoni regionali di polizia idraulica vengono calcolati con riferimento all'allegato C alla DGR n. IX/4287 del 25 Ottobre 2012, riportati in allegato.

b) Spetta al Comune l'introito e la riscossione dei canoni i relativi ad interventi sul Reticolo Idrico Minore

c) Spettano al Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca il calcolo e l'introito dei canoni relativi ad interventi sul reticolo consortile, da utilizzare per la gestione e manutenzione.

Sono soggette a canone opere e le attività appartenenti alle seguenti categorie:

- attraversamenti;
- parallelismi;

- *coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi;*
- *scarichi;*
- *transiti arginali e rampe di collegamento;*
- *occupazione di aree demaniali.*

Il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, con propria determinazione, ha definito ulteriori categorie di opere soggette a canone specifico, e precisamente:

- *muri di sponda con plinto di fondazione;*
- *canalizzazioni a cielo aperto complete di fondo e sponde in manufatto cementizio;*
- *concessioni in uso di aree rese disponibili a seguito della tombinatura di canali di pertinenza consortile eseguite dal Consorzio;*
- *utilizzazioni non agricole di acque consortili comunque compatibili con la gestione irrigua.*

ALLEGATI

- Fax-simile di istanza per richiesta di nulla-osta idraulico o concessione e documentazione da allegare
- Canoni regionali di polizia idraulica
- CBMPB - Disciplina delle concessioni precarie
- Regolamento del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca

Dott. Geol. Ezio Granata

Fac-simile di domanda per la richiesta di nulla-osta o concessione di polizia idraulica

in marca da bollo
da €. 14,62
(esente
per enti pubblici)

Alla REGIONE LOMBARDIA
Direzione Generale PRESIDENZA
U. O. COORDINAMENTO SEDI
TERRITORIALI
SEDE TERRITORIALE DI

BERGAMO

Il/la Sottoscritto/a _____ Codice Fiscale _____
Residente a _____ Via _____ n. _____

oppure

Il/la Sottoscritto/a, _____ in qualità di legale rappresentante
della ditta _____ o dell'Amministrazione _____

Codice Fiscale _____ con sede legale in _____

Via _____ n. _____ e sede amministrativa in _____

Via _____ n. _____

CHIEDE

Ai sensi del Testo Unico 25.07.1904 n. 523, il nulla-osta idraulico o la concessione/il rinnovo della concessione/il sub ingresso nella concessione di realizzazione e/o mantenere _____

_____ sul corso d'acqua _____ In località adiacenti ai mappali n. _____ del foglio n. _____ in Comune di _____ in conformità ai disegni allegati alla domanda.

Si impegna a mantenere costantemente in buono stato le opere di cui trattasi, ad eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che la Regione riterrà di ordinare ai fini del buon regime delle acque. In particolare garantirà il libero deflusso delle acque provvedendo periodicamente alla pulizia del tratto di alveo interessato dalle opere.

Cordiali saluti

_____ lì _____

Il Richiedente

Documentazione da allegare alla domanda di nulla-osta idraulico o di concessione di polizia idraulica

1. **Relazione tecnica costituita da:**

- a. Descrizione delle opere oggetto della concessione;
 - b. Luogo, dati catastali (foglio mappa e mappale);
 - c. Nel caso di occupazione d'area il calcolo della superficie demaniale richiesta
 - d. Motivazioni della realizzazione dell'opera;
 - e. Caratteristiche tecniche dell'opera;
- Nota: Nel caso di difese spondali si deve adottare una tipologia a scogliera; qualora si voglia proporre una soluzione diversa, deve essere dimostrata l'impossibilità di procedere con tecniche di ingegneria naturalistica e devono essere valutati, ai sensi della direttiva 4/99 dell'Autorità di bacino, gli effetti dell'intervento in progetto sulle modalità di deflusso della piena e sulle modifiche all'ecosistema spondale.
- f. In caso di interferenze idrauliche (scarichi, attraversamenti, etc) verifica di compatibilità idraulica firmata da un tecnico di adeguata professionalità, in ottemperanza alla direttiva dell'Autorità di Bacino del Po in data 11 maggio 1999;
 - g. Relazione geologica (opere di particolare rilevanza).

2. Ricevuta versamento spese d'istruttoria

- a. Ricevuta del versamento di €. 51,65.= effettuato su bollettino sul c.c. postale n. 481275 - IBAN: IT36W0760160000000481275 intestato a Tesoreria della Regione Lombardia, via Galvani 27, ingresso 2, primo piano – Causale: Istruttoria pratica di polizia idraulica.

3. N. 2 copie cartacee degli elaborati grafici costituiti da:

- a. Corografia 1:10.000 con evidenziato il tratto interessato dalle opere oggetto della concessione;
- b. Estratto mappa catastale con il posizionamento delle opere oggetto della concessione;
- c. Sezione trasversale al corso d'acqua ove vengono o sono state realizzate le opere oggetto della concessione;
- d. Sezione, pianta e particolari, in scala adeguata, delle opere oggetto della concessione;
- e. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi.

4. N. 1 copia di tutta la documentazione in forma digitale (formati: doc; xls; jpg; pdf; dwg)

5. Ulteriore documentazione da allegare:

- a. Se in area vincolata: Autorizzazione ai fini paesaggistici ai sensi della decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 rilasciata dalla Direzione Generale Territorio della Giunta Regionale o dal Comune interessato dall'intervento, qualora trattasi di opere delegate ai sensi dell'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.;
- b. Se in area di Parco: Autorizzazione di conformità alla Pianificazione rilasciata dal Parco interessato dalle opere oggetto della concessione;
- c. Nel caso di scarico: autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale, o copia conforme, di accettabilità dello scarico ai sensi dell'Art. 2 dell'allegato della legge 21 gennaio 1994 n. 61.

CANONI REGIONALI

CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA		
Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
A	Attraversamenti, Parallelsmi e percorrenze in aree demaniali	
A.1	Attraversamenti, parallelsmi o percorrenze di linee elettriche con tensione sino a 150.000 volts, e linee tecnologiche con cavo a/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palani per trasporto materiali, nonché recinzioni, ringhiera, parapetti o similari lungo gli argini	€ 1,50 per metro lineare Importo minimo € 75,00
A.2	Attraversamenti, parallelsmi o percorrenze di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts, linea tecnologica con tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, saggiovia, funivia e cabinovie per trasporto di persona. In questa tipologia rientrano anche le tubazioni di qualsiasi diametro sostenute da manufatti rialzati.	€ 3,00 per metro lineare Importo minimo € 150,00
Nato per A.1 A.2	<p>Il canone è stabilito per ogni opera ed è determinato da un costo a metro lineare. Il canone si applica considerando la dimensione massima della tubazione di protezione; ulteriori linee tecnologiche all'interno della stessa tubazione vengono conteggiate come un'altra linea applicando solo il canone senza l'imposta regionale. Per manufatti di forma non circolare si riconduce la superficie alla sezione del cerchio.</p> <p>Per le opere senza impatto paesaggistico (in sub alveo, interali o inseriti all'interno di strutture esistenti o sotto le dazie), il canone è ridotto del 50 %, tale riduzione non si applica alle opere affiancate o agganciate esternamente alle infrastrutture esistenti;</p> <p>per gli impianti di illuminazione con pali, il canone si calcola sulla lunghezza della linea di alimentazione, per quelli a pannelli solari si considera la lunghezza del filare dei pali.</p> <p>Per questa tipologia di opere l'imposta regionale si applica in presenza di pali o tralicci all'interno dell'area demaniale e/o di manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le dazie.</p> <p>Gli attraversamenti, i parallelsmi e le percorrenze in aree demaniali con linee di fibre ottiche ai sensi dell'articolo 43 comma 2 della legge regionale 18 aprile 2012 n. 7 modificato dall'art. 6 comma 18 della legge regionale 31 luglio 2013 n. 5 sono esclusi dal pagamento dei canoni di Polizia Idraulica. Resta l'obbligo per l'operatore di acquisire i necessari assenti tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi secondo la presente delibera di Giunta Regionale.</p>	
C	Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi	
C.1	Ponte di collegamento a fondi interclusi	€ 75,00
Nato per C.1	<p>Il canone è stabilito per opera e si applica a manufatti di larghezza fino a metri 5,00</p> <p>Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione del fondo nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà.</p>	
C.2	Passerelle - ponti - lornature - sottopassi	€ 4,00 per metro quadro Importo minimo € 150,00
Nato per C.2	<p>Il canone è applicato per metro quadrato, è indipendente dall'uso e la superficie occupata si calcola con la protezione dell'impalcato sull'area demaniale.</p> <p>Se, sulla copertura del corso d'acqua è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall'edificio, il canone è raddoppiato indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia</p>	
Nato per C.1 C.2	<p>Il canone è applicato in funzione dell'impatto che l'opera esercita sul regime idraulico del corso d'acqua; ovvero in base al criterio di compatibilità idraulica previsto dalla direttiva 4 delle norme di attuazione del PAI approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006.</p> <p>Se un manufatto rispetta i dati di portata ed il franco di un metro sul profilo di massima piena, si definisce adeguata, ed il canone subirà una riduzione del 50%.</p> <p>Se un manufatto rispetta i dati di portata ma non rispetta il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce compatibile ed il canone non subirà variazione.</p> <p>Se un manufatto non rispetta né i dati di portata né il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce non compatibile, ed il canone raddoppierà.</p> <p>La compatibilità idraulica deve essere certificata da una relazione idraulica. Se tale documentazione è assente il concessionario potrà presentarla entro un termine di 90 giorni, trascorso tale periodo verrà applicato il canone raddoppiato.</p> <p>Per queste tipologie di opere l'imposta regionale si applica quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le dazie.</p>	
S	Scarichi	
S.1	Acque meteoriche e scarichi di fognature privati residenziali	€ 75,00
Nato per S.1	<p>Il canone è applicato per ogni bocca di scarico.</p>	
S.2	Tutti gli altri scarichi: acque fognarie, acque meteoriche non residenziali, acque fognarie provenienti da depuratori e scarichi da attività agricole, industriali, commerciali, ecc.	€ 150,00 per ogni 15 cm di diametro o multipli Importo minimo € 150,00 Importo Massimo € 1.500,00
Nato per S.2	<p>Il canone è stabilito in base alla dimensione del diametro interno di ogni bocca di scarico (es.: da 0 a 15 cm € 150,00; da 16 a 30 cm € 300,00; da 31 a 45 cm € 450,00; ecc...)</p> <p>Per manufatti di forma non circolare si riconduce la superficie alla sezione del cerchio</p>	

Nato per	Per gli scarichi sono applicati i seguenti parametri correttivi: scarichi dotati di volarizzazione totale è applicato una riduzione del canone del 50%; scarichi che rispettano i parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque) il canone è applicato per intero; scarichi esistenti non volarizzati e non adeguati ai parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque) il canone è raddoppiato. Per queste tipologie di opere l'imposta regionale si applica quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzate.	
S.1 S.2		
S.3	Scaricatori di troppo pieno delle reti fognarie urbane	€ 450,00
Nato per	A queste tipologie di scarichi non sono applicati i parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque)	
S.3		

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
T	Transiti arginali, Rampe di collegamento e guadi	
T.1	Singole autorizzazioni di transito	€ 75,00
Nato per	Le concessioni per i transiti arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà o per giustificati motivi. Nella stessa concessione sono compresi i transiti occasionali di visitatori nonché di operatori addetti alla manutenzione delle residenze e/o alla conduzione delle aziende agricole, industriali e commerciali. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione del tratto di argine/alzate demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà. A tale concessione non si applica l'imposta regionale.	
T.1		
T.2	Uso viabilistico (solo enti pubblici)	€ 150,00 per chilometro Canone Minimo € 150,00
Nato per	Le concessioni per i transiti arginali ad uso viabilistico sono rilasciate agli enti pubblici ed è applicato un canone di chilometro. Sarà cura dell'ente o/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura alle norme in materia di viabilità e del codice della strada liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Il canone è comprensivo degli importi per i cartelli di indicazione stradale, parapetti, guard-rail e rampe di collegamenti agli argini/alzate. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione del tratto di argine/alzate demaniale da percorrere. L'importo indicato in tabella è già ridotto al 10% così come previsto per gli enti pubblici. A tale concessione non si applica l'imposta regionale.	
T.2		
T.3	Transito per fruizione turistica (solo per enti pubblici)	Gratuito
Nato per	Le concessioni per i transiti sulle sommità arginali come corridoi ambientali, ciclo vie, mobilità lenta e sentieri pedonali sono rilasciate gratuitamente esclusivamente agli enti pubblici. Sarà cura dell'ente o/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura per la sicurezza dei fruitori liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Nella concessione sono compresi i cartelli di indicazione, parapetti/protezioni, e rampe di collegamenti agli argini/alzate. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione del tratto di argine/alzate demaniale da percorrere.	
T.3		
T.4	Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua - Pedonale	Gratuito
T.5	Guadi e Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua - Carribile	€ 75,00 Cad.
Nato per	Le concessioni per le rampe arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà, il canone è riferito a singola rampa carribile, ed è comprensivo del transito arginale regolato secondo le note per T.1. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione del tratto di argine/alzate demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà. Questa opera è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale.	
T.5		
O	Occupazione di aree demaniali	
O.1.1	Occupazione per uso agricolo e/o venatorio, stallo erba e taglio piante nelle aree demaniali.	€ 105,00 per ettaro importo minimo € 75,00
Nato per	In caso di uso plurimo dell'area (es.: attività venatoria in un pappeto) si applica un solo canone, il più vantaggioso per il concedente. Il canone si applica per ettaro. Gli interventi di stallo erba e il taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito e sono soggetti a nullatenza idraulico da rilasciare per singolo intervento. I concessionari devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente. Questa attività è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale.	
O.1.1		
O.1.2	Pappeti e colture legnose pluriennali	€ 85,00 per ettaro importo minimo € 75,00
Nato per	Il canone si applica alle occupazioni di area per uso agricolo destinato solo alla pappicoltura ed altre colture legnose pluriennali. Il canone si applica per ettaro. Questa attività è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale.	
O.1.2		
O.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo con sistemazione a verde	€ 0,10 per metro quadro importo minimo € 75,00

Serie Ordinaria n. 45 - Mercoledì 06 novembre 2013

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
Note per 0.2	Il canone è applicato per metro quadrato ed è dedicato a tutti gli usi a verde: parchi, orti, giardini, campi sportivi, campi da golf, aree dedicate ad addestramento animali, maneggi, aree a verde per attività ludiche (aeromodellismo, softball). Sono escluse tutte le aree con destinazione produttiva, depositi materiali e parcheggi. Questo uso dell'area non è compatibile con la presenza di superfici impermeabili e copri di fabbrica ad esclusione di strutture preario di dimensione massima complessiva di mq. 10 già incluse nel canone. Questa opera è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale.	
0.3.1	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1 a 250 mq.	€ 2,00 per metro quadro Importo minimo € 75,00
0.3.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 251 a 1.000 mq.	€ 1,00 per metro quadro Importo minimo € 500,00
0.3.3	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1.001 a 10.000 mq.	€ 0,50 per metro quadro Importo minimo € 1.000,00
0.3.4	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione superiore a 10.000 mq.	€ 0,25 per metro quadro Importo minimo € 5.000,00
Note per 0.3	Il canone è applicato per metro quadrato ed è indipendente dall'uso. Se sull'area demaniale, è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall'edificio, il canone è raddoppiato indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia. Il canone si applica a metro quadro. Questa Opera è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale. Non rientrano in questa voce le ditese spondali, muri o scogliera, posizionate al limite dell'area demaniale senza riduzione della sezione di deflusso. Tali opere rientrano nella tipologia 0.6 e sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.	

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
Occupazione di aree demaniali		
0.4	Occupazione di area di fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette (tit. Art. 41, comma 3, d.lgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni) ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene.	Gratuito
Note per 0.4	Gli interventi sono soggetti al rilascio di concessione a titolo gratuito sia per enti pubblici che per i privati. Per le aree destinate alla laminazione controllata delle piene le essenze coltivabili dovranno essere compatibili con la funzione idraulica dell'area e saranno indicate in sede di concessione.	
0.5	Cartelli di indicazione fino a 1 mq.	€ 75,00
Note per 0.5	Il canone si applica a tutti i cartelli bilocati e mono-facciali. Sono ammesse cartelli di dimensioni fino ad 1 mq. e solo per indicazione. Non sono ammessi cartelli pubblicitari. Questa opera è sempre soggetta all'applicazione dell'imposta regionale.	
0.6	Ditese spondali, muri o scogliera, posizionate al limite dell'area demaniale senza riduzione della sezione di deflusso.	Gratuito
Note per 0.6	Tali opere sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.	
0.7	Qualunque opera di occupazione delle aree del demanio idrico afferenti una concessione di derivazione di acqua pubblica.	Gratuito
Note per 0.7	Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 il canone per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti la concessione di derivazione. Tali opere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 lettera d) del regolamento regionale 2/2006 sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.	

Note Generali

1.	Il canone annuo, per tutte le opere realizzate da Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 articolo 1, comma 2) e dalle società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30 e s.m.l.), viene calcolato applicando il 10% dei valori del presente allegato.
2.	Il canone minimo, sia per uso pubblico che privato, per qualunque tipologia di opera, anche in funzione dell'applicazione della riduzione non può essere inferiore a 75,00 €.
3.	Nel caso di multi titolarità la quota di canone per ogni concessionario non potrà essere inferiore a 15,00 €.
4.	I canoni soprastatali sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692).
5.	I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servizi implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato.
6.	I canoni per le escavazioni di materiali inerti dagli alvei non rientrano nei canoni di occupazione per le aree del demanio idrico ma sono regolati da specifico provvedimento emanato ogni anno dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica.
7.	Per i rinnovi delle concessioni esistenti sulle tombinature e sui ponti dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto rispetto al regime idraulico del corso d'acqua.
8.	Per quanto concerne il canone sulle concessioni per uso del demanio idrico di competenza della Regione Lombardia per attraversamenti di collegamento ai fondi Interius, è da considerare un canone meramente ricognitorio pari al minimo previsto per le opere di pubblica utilità realizzate per gli enti pubblici.
9.	L'imposta regionale di occupazione è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare.

10.	Al sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 il canone per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di politica idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti la concessione di derivazione.
11.	In caso sulla medesima area siano presenti più concessioni intestate ad uno stesso soggetto l'imposta regionale è applicata una sola volta sul canone più vantaggioso per l'ente.
12.	L'imposta regionale per l'occupazione delle aree del demanio idrico si applica alle sole concessioni inerenti il reticolo idrico principale.
13.	I soggetti titolari di più concessioni hanno la facoltà di chiedere il pagamento dei canoni raggruppati per ogni ambito provinciale o per tutto il territorio regionale secondo modalità da concordare con Regione Lombardia.
14.	Per i casi particolari si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipologia del caso e decide quale canone, ricompreso nella presente tabella, va applicato.

DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI PRECARIE SU CANALI DI PERTINENZA
CONSORTILE A TERZI, AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI LOCALI

g) muro di sponda con plinto di fondazione

- fino a ml. 10.00	£. 6.000/ml.
- da ml. 11.00 a ml. 50.00	£. 4.000/ml.
- oltre i ml. 50.00	£. 2.000/ml.

h) canalizzazioni a cielo aperto complete di fondo e sponde in manufatto cementizio

- fino a ml. 10.00	£. 2.000/ml.
- da ml. 11.00 a ml. 50.00	£. 1.500/ml.
- oltre i ml. 50.00	£. 1.000/ml.

m) concessioni in uso di aree resesi disponibili a seguito della tombinatura di canali di pertinenza consortile eseguite dal Consorzio

- fino a ml. 10.00	£. 15.000/ml.
- da ml. 11.00 a ml. 50.00	£. 7.500/ml.
- oltre i ml. 50.00	£. 4.000/ml.

Nell'ipotesi si realizzassero sull'area strutture sono applicabili le norme di cui ai commi A) e B) del presente atto.

n) utilizzazioni non agricole di acque consortili comunque compatibili con la gestione irrigua

- utilizzazioni temporanee	
- usi irrigui (orti o giardini non inseribili negli orari irrigui)	£/lt.sec x anno 100.000
- usi diversi	£/lt.sec x anno 150.000
- utilizzazioni permanenti	
- usi irrigui (orti o giardini non inseribili negli orari irrigui)	£/lt.sec x anno 50.000
- usi diversi	£/lt.sec x anno 75.000